



MESSAGGIO MUNICIPALE 366/2022

Modifica Regolamento concernente la gestione dei rifiuti del Comune di Giornico

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

con istanza 27 gennaio 2020 il Municipio sottoponeva alla Sezione degli enti locali il nuovo Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti adottato dal Consiglio comunale in data 19 novembre 2019.

Il 2 marzo 2020 la Sezione degli enti locali approvava il nuovo Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti del Comune di Giornico, con l'invito però a voler avviare la procedura di modifica del Regolamento al fine di tenere conto del preavviso del 7 febbraio 2020 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati.

Il Municipio ha dato seguito a quanto proposto dall'Autorità di vigilanza e ha corretto e modificato gli artt. 2, 7, 15 e 16 sulla scorta delle osservazioni dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati. Siccome la modifica dell'art. 15 cpv. 3 concerne la tassa base, la nuova proposta dell'Esecutivo è stata preventivamente sottoposta al parere della Sorveglianza dei prezzi conformemente alla legge federale sulla sorveglianza dei prezzi. Con l'avvallo del Sorvegliante possiamo ora sottoporvi le modifiche del Regolamento dei rifiuti.

Di seguito dunque i nuovi articoli che dovrete approvare:

- art. 2 cpv. 2: "Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e il Consorzio Nettezza Urbana (CNU) e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti";
- art. 7 lett. e: l'indicazione inerente alle neofite invasive è stata sostituita con il termine corretto "organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA";
- art. 15 cpv. 3: secondo l'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati una tassa base unica per le economie domestiche risulta ammissibile unicamente se viene applicata almeno anche una tassa causale per gli scarti vegetali. Il Municipio ha dunque creato 4 categorie per le economie domestiche a dipendenza del numero di componenti dell'economia domestica.

		minimo (in CHF)	massimo (in CHF)
a. Economie domestiche/	1 persona	60.00	150.00
	2-3 persone	60.00	200.00
	4-6 persone	80.00	250.00
	7 persone e oltre	100.00	300.00


- art. 16 cpv. 3: "Il tariffario elaborato dal Consorzio Nettezza Urbana fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone".

Fatte queste premesse vi invitiamo Signore e Signori Consiglieri a voler


risolvere:

1. sono approvate le modifiche degli artt. 2, 7, 15 e 16 del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti.

Con stima.

Il Sindaco: **PER IL MUNICIPIO**
Rosolino Bellotti  Il segretario:
Diego Galli

Va per esame alle commissioni gestione e petizioni.
Diramato ai cc il 20 gennaio 2023.



Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti del Comune di Giornico

Comune di Giornico



Sommario	
Art. 1 Campo d'applicazione	2
Art.2 Principi della gestione dei rifiuti	2
Art. 3 Compiti del Comune	2
Art. 4 Definizioni	2
Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti	3
Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna	3
Art. 7 Divieti	3
Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani	3
Art. 9 Utenti autorizzati	4
Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione	4
Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta	4
Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta	4
Art. 13 Sospensione del servizio	5
Art. 14 Principio	5
Art. 15 Tassa base	5
Art. 16 Tassa sul quantitativo	6
Art. 17 Esigibilità	6
Art. 18 Attuazione e misure d'esecuzione	6
Art. 19 Rimedi giuridici	6
Art. 20 Contravvenzioni	6
Art. 21 Abrogazione ed entrata in vigore	6

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GIORNICO

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

decreta:

**CAPITOLO I
Disposizioni generali**

- Art. 1
Campo
d'applicazione** ¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Giornico nonché il relativo finanziamento.
²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.
- Art.2
Principi della
gestione dei
rifiuti** ¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
²Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e il Consorzio Nettezza Urbana (CNU) e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- Art. 3
Compiti del
Comune** ¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
²In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").
- Art. 4
Definizioni** ¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:
a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.
³Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

**Art. 5
Obblighi dei
detentori di
rifiuti**

¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁴I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

**Art. 6
Eccezioni e
modalità
particolari di
consegna**

¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

²Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

**Art. 7
Divieti**

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.

**CAPITOLO II
Organizzazione del servizio di raccolta**

**Art. 8
Raccolta dei
rifiuti urbani**

¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

**Art. 9
Utenti
autorizzati**

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

**Art. 10
Imballaggi,
contenitori e
esposizione**

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³Per stabili abitativi con più di 15 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 800 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione sono a carico dei privati.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

**Art. 11
Rifiuti esclusi
dalla raccolta**

¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.)
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

**Art. 12
Smaltimento
dei rifiuti
esclusi dal
servizio di
raccolta**

¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13
Sospensione
del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO III
Finanziamento

Art. 14
Principio

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15) e tassa sul quantitativo (art. 16).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15
Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

		minimo (in CHF)	massimo (in CHF)
a. Economie domestiche/	1 persona	60.00	150.00
	2-3 persone	60.00	200.00
	4-6 persone	80.00	250.00
	7 persone e oltre	100.00	300.00
b. Residenze secondarie		50.00	150.00
c. Uffici	1-3 persone	100.00	300.00
	4-6 persone	200.00	400.00
	7 persone e oltre	250.00	500.00
d. Commerci e negozi:	1-3 persone	150.00	300.00
	4-6 persone	300.00	400.00
	7 persone e oltre	450.00	500.00
e. Scuole, asili, asili nido		250.00	400.00
f. Aziende agricole	1-5 UBG	50.00	100.00
	6-10 UBG	100.00	150.00
	11-15 UBG	150.00	200.00
	16-20 UBG	200.00	250.00
	da 21 UBG e oltre	250.00	300.00
g. Casa anziani		2'500.00	4'000.00
h. Industria e artigianato	1-3 persone	150.00	300.00
	4-6 persone	300.00	400.00
	7 persone e oltre	400.00	500.00
i. Alberghi	fino a 20 posti letto	400.00	500.00
	Oltre	500.00	700.00
l. Ristoranti e bar	fino a 10 posti a sedere	100.00	200.00
	11-20 posti a sedere	200.00	300.00
	oltre i 20 posti	300.00	400.00

Art. 16
Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali.
³Il tariffario elaborato dal Consorzio Nettezza Urbana fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
⁴Previa richiesta alla Cancelleria comunale, per ogni bambino di età inferiore ai 3 anni compiuti o per adulti con problemi di incontinenza (certificata da un medico) sono consegnati 30 sacchi da 17 litri l'anno. Questa facilitazione non è cumulabile il che si traduce in un'unica agevolazione per nucleo familiare.

Art. 17
Esigibilità

¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.
²In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
³Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento

CAPITOLO IV Norme finali

Art. 18
Attuazione e misure d'esecuzione

¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
⁴Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 19
Rimedi giuridici

¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 20
Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 21
Abrogazione ed entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la ratifica della Sezione degli enti locali.
² Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio comunale il 30 gennaio 2006, ratificato dalla Sezione enti locali il 6 settembre 2007.

Approvato dal CC il
Ratificato dal Consiglio di Stato il

**Disposizioni normative di riferimento
a livello federale:**

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
 - Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
 - Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
 - Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
 - Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
 - Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
 - Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
 - Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
 - Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
 - Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
 - Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
 - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
 - Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
 - Aiuto all'esecuzione relativo al Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani del dicembre 2018 dell'UFAM.

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.